



COMUNE DI PORTALBERA

PROVINCIA DI PAVIA

Via Mazzini, 1 - 27040 Portalbera (PV)

tel. 0385/ 266258 - fax 0385/ 266090

e-mail: info@comune.portalbera.pv.it – comune.portalbera@legalpec.it

sito internet: www.comune.portalbera.pv.it

Cod. Fisc. 84000830186 – P. IVA 00475500187

OGGETTO: RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RENDICONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO IRPEF DEL CINQUE PER MILLE ATTRIBUITA NELL'ANNO 2023 E RIFERITA ALL'ANNO FINANZIARIO 2022 E ANNO DI IMPOSTA 2021

Premesso che: Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/2020 - disciplina le modalita' e i termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonche' delle modalita' e dei termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.

Il presente decreto ha abrogato e sostituito il D.P.C.M. 7 luglio 2016 recante: "Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione dell'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190" (la quale prevede la redazione di un rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalita' di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalita' di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali e' stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonche' le modalita' di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi. In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione nel sito web a carico di ciascuna amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte degli assegnatari, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33).

Con il medesimo decreto sono fissati i criteri di riparto della quota del cinque per mille, stabilendo l'importo minimo erogabile a ciascun ente delle somme risultanti sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti e sono definite le modalita' di riparto delle scelte non espresse dai contribuenti, nonche' le modalita' per il pagamento del contributo e i termini entro i quali i beneficiari comunicano alle amministrazioni erogatrici i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate al fine di consentirne l'erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno;

L'art. 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è relativo al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/2020 stabilisce:

Art. 1 Finalita' e soggetti:

comma 1: per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalita': d) sostegno delle attivita' sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

Art. 2 Accredimento ai fini dell'accesso al riparto del contributo del cinque per mille:

comma 2: l'accesso dei comuni al riparto del contributo del cinque per mille per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), non e' subordinato ad una preventiva domanda di accredimento.

Comma 3: è consentito l'accredimento per piu' finalita' di cui all'art. 1, purché l'ente sia in possesso di tutti i requisiti prescritti per ciascuna categoria.

Articolo 11 - Riparto del cinque per mille:

comma 5: ai comuni spettano le quote, del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, dei contribuenti che in essi risiedono e che hanno apposto la propria firma nell'apposito riquadro dei modelli di dichiarazione corrispondente alla finalita' di cui alla lettera d), del comma 1, dell'art. 1.

Art. 16 Obblighi in capo ai beneficiari:

comma 1. I beneficiari destinatari delle quote di cui all'art. 1, commi 1 e 2, redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.

Comma 2. I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmesse, entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, all'amministrazione competente alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo. A tal fine, la medesima amministrazione potrà richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa e potrà operare, anche a campione, controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni anche presso le sedi degli enti beneficiari.

Art. 17 Modalita' e termini per il recupero delle somme:

Comma 3: il recupero del contributo comporta l'obbligo a carico del beneficiario di riversare all'erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l'ammontare percepito, in tutto o in parte, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati» e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del contributo. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro il termine fissato, il recupero coattivo dei contributi e degli

accessori al contributo stesso, rivalutazione ed interessi, viene disposto secondo le modalita' previste dalla normativa vigente. Resta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative. I Comuni che hanno percepito importi inferiori a 20.000 euro redigono un rendiconto e una relazione illustrativa compilando modelli cartacei. Non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque redigere entro un anno dalla ricezione degli importi e conservare per 10 anni.

Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, recante finalita' e soggetti ai quali puo' essere destinato il cinque per mille, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2016, recante disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione dell'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Premesso che :

- è stato riconosciuto ai contribuenti anche per gli anni finanziari 2021 - 2022 la facoltà di destinare una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) anche a sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relativo al periodo di imposta precedente 2020 - 2021;
- i soggetti beneficiari del "5 per mille" sono tenuti, per espressa disposizione di legge, alla redazione, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, di un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite;

Preso atto che, per lo scopo di che trattasi, è stata trasferita dallo Stato a questo **Comune la somma di € 876,02 introitata con reversale n. 592 del 27/07/2023, destinata sul Capitolo in Entrata 104201 "ADDIZIONALE IRPEF"**.

La cifra è stata destinata sul **Capitolo di Spesa 110404001 "SPESE PER RICOVERO MINORE IN STRUTTURA CASA-FAMIGLIA"** che ha stanziato la cifra di **30.121,88 euro con Determina Dirigenziale della Struttura 1 n. 63 del 07/11/2022 e n. 55 del 14.12.2021;**

**Il Responsabile
Struttura 1
Dott. Paola Lombardo**